



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio per la protezione delle varietà

Informativa sulla procedura di domanda per la protezione delle varietà in Svizzera

1. Protezione delle varietà

Il diritto sulla protezione delle varietà è un diritto di proprietà intellettuale per nuove varietà vegetali. È un diritto nazionale che può essere ottenuto presentando domanda singolarmente in ogni Stato, eccetto nell'UE dove si può richiedere un diritto di protezione comunitario.

2. Ufficio per la protezione delle varietà

L'ufficio competente per la protezione delle varietà in Svizzera è:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio per la protezione delle varietà
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

3. Deposito della domanda di protezione della varietà

3.1 Chi

3.1.1 Titolare della varietà

Persona fisica o giuridica proprietaria della varietà.

3.1.2 Mandatario

Qualora il titolare della varietà non abbia domicilio o sede in Svizzera deve designare un mandatario in Svizzera per poter ricevere informazioni e documenti dell'Ufficio. Il mandatario deve altresì garantire il pagamento puntuale delle fatture.

Il titolare della varietà domiciliato o con sede in Svizzera è libero di designare un mandatario.

3.2 Come

Il deposito della domanda deve avvenire mediante i moduli ufficiali, scaricabili da Internet (www.blw.admin.ch). I moduli A e B, nonché il questionario tecnico devono recare la data corrente e la firma originale; le fotocopie non sono ritenute valide.

Di seguito sono riportati i documenti da presentare all'Ufficio.

3.2.1 Modulo di richiesta (Modulo A)

Compilare accuratamente il modulo ponendo particolare attenzione al fatto che un eventuale mandatario deve attestare l'accettazione del mandato apponendo la propria firma. Quest'ultima non è invece necessaria se il mandatario ha già attestato all'Ufficio, mediante una procura generale, di rappresentare tutte le varietà del titolare della varietà interessato o se viene inviata una procura specifica per quella varietà.

3.2.2 Proposta di denominazione della varietà (Modulo B)

Se il modulo B non viene presentato assieme alla richiesta e la varietà viene notificata solo con una denominazione per il deposito, la proposta per la denominazione della varietà dovrebbe essere inoltrata prima della fine degli esami della varietà, al fine di evitare ritardi nel rilascio della protezione. Ogni proposta deve essere pubblicata sul Foglio svizzero della protezione delle varietà ed eventuali opposizioni possono essere presentate entro tre mesi. Qualora una proposta di denominazione venisse rifiutata, se ne deve presentare una nuova tramite il modulo B. Se la denominazione non viene presentata assieme al modulo A, la tassa di deposito aumenta di 100 franchi, poiché la denominazione dovrà essere pubblicata separatamente.

3.2.3 Questionario tecnico

Il questionario tecnico funge da informazione di base per l'esame tecnico e varia da specie a specie. Può essere scaricato dal sito dell'UPOV (www.upov.int) o dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali dell'UE (www.cpvo.europa.eu). Se esiste già un questionario tecnico debitamente compilato e inoltrato a un altro ufficio, è possibile copiarlo e utilizzarlo per il deposito in Svizzera. Tale copia deve tuttavia essere nuovamente datata e firmata in modo da attestare inequivocabilmente che le indicazioni ivi riportate sono tuttora valide.

3.2.4 Fotografie a colori per il deposito della prima domanda

Per tutte le varietà di frutta e piante ornamentali, al momento del deposito della prima domanda occorre allegare al questionario tecnico fotografie a colori in due esemplari (se in formato elettronico per favore stamparle). Le fotografie sono necessarie per lo svolgimento dell'esame tecnico e la Svizzera è tenuta a fornirle qualora si dovesse occupare dell'organizzazione dell'esame. Per tale motivo, è necessario allegare una fotografia della pianta intera ed eventualmente un primo piano dei fiori/frutti o di tutte le altre parti importanti della pianta.

3.2.5 Procura

Qualora si sia nominato un mandatario è necessario inoltrare all'Ufficio una copia della procura, a meno che quest'ultimo non disponga già di una procura generale.

3.2.6 Prova di trasferimento

Nel caso in cui il titolare della varietà non sia il costitutore originario, alla richiesta occorre allegare la copia di un documento che provi il trasferimento dei diritti di proprietà. Tale prova non è necessaria se il costitutore originario è un dipendente del titolare della varietà.

3.2.7 Tasse di deposito

La domanda è ritenuta depositata a pagamento avvenuto della rispettiva tassa.

Questa ammonta a:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a. deposito con proposta di denominazione della varietà | fr. 300.-- |
| b. deposito con denominazione per il deposito e successiva indicazione della denominazione della varietà | fr. 400.-- |

4. Procedura d'esame

4.1 Verifica dei documenti

L'Ufficio procede a una verifica dei documenti onde appurarne la completezza. In caso di documentazione lacunosa o incomprensibile, si invita il richiedente a completarla o a precisare i punti poco chiari. Se la documentazione è completa, l'Ufficio invia un avviso di ricezione al depositante nel quale indica la data di deposito, il numero di domanda e la bozza di pubblicazione.

Ogni due mesi l'Ufficio pubblica nel Foglio svizzero della protezione delle varietà tutte le nuove domande e le modifiche apportate al Registro dei titoli di protezione.

Terze persone possono inoltrare all'Ufficio un'opposizione contro la varietà registrata entro tre mesi dalla pubblicazione del deposito di una domanda, indicando, come motivazione, che la varietà non è nuova, non è distinguibile dalle altre varietà conosciute, è disomogenea o instabile o che la sua denominazione non soddisfa i requisiti di legge. Il depositante può esprimersi in merito a eventuali opposizioni.

4.2 Esame tecnico

4.2.1 Ispezione in loco

L'esame tecnico volto a stabilire se la varietà è distinguibile, omogenea e stabile viene in genere effettuato da un servizio estero. L'Ufficio decide la sede in cui sarà effettuato tale esame. Il servizio incaricato dell'esame invita il depositante a fornire il materiale vegetale necessario, indicando il tipo di materiale, le quantità e qualità necessarie nonché il luogo e la data di consegna. Il depositante deve provvedere a fornire il giusto materiale e a farlo pervenire al servizio incaricato dell'esame entro i termini stabiliti.

Per ogni periodo d'esame il depositante riceve un rapporto intermedio e, alla fine dell'esame, un rapporto conclusivo. Lo stesso può presentare all'Ufficio il suo parere in merito ai suddetti rapporti. Qualsiasi questione concernente l'esame tecnico sarà chiarita tra il depositante e l'Ufficio e non tra il depositante e il servizio incaricato dell'esame.

4.2.2 Adozione dei rapporti tecnici

Se per una varietà è già stato stilato un rapporto d'esame da un'altra parte della convenzione UPOV o è in atto un esame, in linea di massima l'Ufficio adotta il rapporto già esistente.

4.2.3 Tasse d'esame

L'Ufficio addebita annualmente al depositante i costi per l'esame. L'importo della tassa dipende dal tipo di materiale vegetale che deve essere esaminato. Anche i costi per l'adozione di un rapporto d'esame sono a carico del depositante e per un rapporto dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ammontano, ad esempio, a 320 euro.

5. Rilascio della protezione delle varietà

Se dall'esame la varietà risulta distinguibile, omogenea e stabile e non vi sono motivi di impedimento riguardo la novità o la denominazione della varietà, l'Ufficio dispone il rilascio della protezione delle varietà al depositante. Una volta cresciuta in giudicato la decisione, la protezione è concessa con l'iscrizione nel registro dei titoli di protezione della varietà. Il titolare della protezione riceve un estratto del registro.

Dopo la concessione del diritto, la protezione delle varietà resta valida a condizione che venga pagato l'emolumento annuo per una durata di 25 anni o 30 nel caso di viti e specie arboree (art. 14 legge sulla protezione delle novità vegetali).

6. Emolumento annuo

L'emolumento annuo ammonta a 240 franchi per varietà. Nell'anno in cui viene concessa la protezione la tassa si calcola pro rata. Se l'emolumento annuo non dovesse essere pagato nemmeno dopo l'avvenuta intimazione, il titolo di protezione della varietà è revocato.

7. Ricorsi

Si può presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio presso il Tribunale amministrativo federale.

8. Protezione di diritto civile

8.1 Azione del titolare della protezione della varietà

Se un diritto di protezione è minacciato o leso, il titolare della protezione della varietà può domandare al tribunale civile competente la cessazione dell'atto o la soppressione dello stato di fatto illeciti. Il diritto di azione vige già dopo la pubblicazione della domanda, se egli fornisce alla controparte garanzie adeguate.

8.2 Azione di terzi

Una terza persona che dimostra di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accettare l'esistenza o l'assenza di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla legge sulla protezione delle novità vegetali. Se sussiste il dubbio, ad esempio, su chi sia il legittimo titolare della varietà, deve essere dissolto mediante un simile procedimento giudiziario.

9. Protezione di diritto penale

Su richiesta del titolare le violazioni della protezione delle varietà sono perseguitabili anche penalmente. Per avviare l'azione penale, la richiesta deve essere presentata all'autorità cantonale preposta.